



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 – 30 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 29 dicembre 2020

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- CORSO MARTA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“CORSO MARTA: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il sostituto procuratore federale Avv. Militerni e l'incolpata.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpata. La sig.ra Corso, dopo aver rinunciato alla difesa tecnica, si riportava a quanto contenuto in una memoria inviata al



Tribunale con mail del 23/12/2020 precisando di non aver voluto eludere la normativa tesserandosi successivamente alla partecipazione al torneo.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio leggeva il dispositivo ed emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley denominata "Torneo AIBV CUP", non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

L'atleta precisava di aver partecipato al Torneo denominato AIBVC CUP di Beach Volley unicamente nel giorno 5 settembre 2020 e non il successivo giorno 6 settembre 2020. Eccepiva l'assenza di giurisdizione poiché il 5 settembre non risultava tesserata FIPAV in quanto il tesseramento, scaduto il 30/06/2020 (MAT. 1751464), era stato rinnovato solo nel giorno 30/10/2020 tramite la società sportiva Beach Volley Padova. Rilevava poi che nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa per non essere stata messa nella posizione di poter conoscere quali fossero le gare autorizzate FIPAV e quali no. Evidenziava infine di non aver mai ricevuto ammonimenti per partecipazioni a Tornei di Beach Volley o di Pallavolo non organizzati direttamente dalla FIPAV in 26 anni di pratica agonistica e di essere sempre stata mossa unicamente da passione sportiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le argomentazioni svolte dall'incolpata, che tenta di conferire al fatto una connotazione diversa da quella contestata con un'interpretazione non corretta delle norme contenute nel capo di incolpazione, non appaiono accoglibili.



L'azione contestata all'incolpata è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB. L'unico onere è quindi quello, al momento dell'iscrizione, di chiedere se quel torneo rispetta i requisiti.

È certo e neanche contestato che il torneo organizzato dalla AIBVC CUP non fosse autorizzato dalla FIPAV. Neanche è possibile evocare l'errore in cui sarebbe incorsa l'incolpata per il fatto che il torneo poteva apparire organizzato sotto l'egida del CONI. L'articolo del regolamento sopra richiamato vieta ai tesserati la pratica sportiva della pallavolo se non in competizioni organizzate o autorizzate dalla FIPAV.

È certamente a carico dell'atleta, senza necessità di alcuna comunicazione da parte della FIPAV, accertarsi del rispetto della normativa e quindi se il torneo a cui si vuol partecipare sia organizzato o autorizzato dalla FIPAV e l'infrazione si concreta anche con la partecipazione per un solo giorno.

Il tribunale si occupa oggi della partecipazione all'indicato torneo e non può certo costituire scriminate il fatto che in passato simili infrazioni si siano verificate senza che sia seguita alcuna sanzione; evidentemente la procura non ne è venuta a conoscenza.

Sull'ulteriore eccezione riguardante la giurisdizione di questo Tribunale si evidenzia come il tesseramento dell'atleta per un associato coincida con il tesseramento con la FIPAV; lo stesso è però cosa diversa dal vincolo che è il rapporto fra il soggetto ed il sodalizio associato.



Orbene, non è corretto ritenere che un tesserato alla fine della stagione sportiva, cessi qualsiasi rapporto con la Federazione. Basta pensare che un atleta, come nel caso dell'incolpato, può scegliere nuovamente di giocare per la stagione successiva, senza dover ricorrere ad un primo tesseramento; il rinnovo deve infatti intendersi come una continuità della precedente situazione. In attesa del rinnovo, il tesserato rimane associato alla Federazione, in attesa della conferma di essere inquadrato con il rinnovo per un nuovo sodalizio.

In tale periodo l'atleta deve pertanto attenersi a quanto previsto dai regolamenti ed è soggetto al potere disciplinare della Federazione.

Tale lasso di tempo, a differenza di quanto affermato dall'incolpato, non può certo essere considerato un periodo di piena libertà. Così ragionando l'atleta potrebbe sfruttare questo momento per contravvenire a qualsiasi norma regolamentare con la sicurezza di una piena impunità.

Pur ritenendo sufficiente la superiore motivazione, si potrebbe anche fare riferimento alle regole del codice civile relativamente a quando un soggetto entra a far parte di un'associazione; in tal caso lo stesso assume i diritti ed i doveri alla stessa codificati.

L'appartenenza all'associazione termina poi con la richiesta di recesso dalla stessa. Nel campo sportivo con il primo tesseramento, figura distinta nel regolamento dai rinnovi successivi, il soggetto entra a far parte dell'associazione. Ove quindi volesse uscire definitivamente da questa, dovrebbe chiedere di recedere; cosa non avvenuta nel caso che ci occupa atteso che il tesseramento è stato rinnovato dall'atleta il 9 Novembre 2020.

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell'atto di deferimento



delibera di sanzionare l'atleta Corso Marta con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 29 Dicembre 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 dicembre 2020

